

TRIBUNALE DI SONDRIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° 102
DATA DEL DEPOSITO N° 2 APR 1999
R.G. N° 721/98
CRON. N° 615
REP. N° 253
CAMPIONE CIVILE N°

Il Tribunale di Sondrio, civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

DR. PIETRO PACI

PRESIDENTE

DR. FABIO GIORGI

GIUDICE

DR. ANTONIO DE ROSA

GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 721/98 R.G. assegnata a sentenza alla udienza di precisazione delle conclusioni in data 19/2/99, promossa da:

COM.EDILE COSTRUZIONI GENERALI SPA in liquidazione, con sede centrale in Sondrio Via Lungo Mallero Diaz n. 33, in persona del Commissario Giudiziale dott. Corrado Cottica con studio in Sondrio Via Ragazzi del '99 n. 19, elettivamente domiciliata in Sondrio Via Cesare Battisti n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giulio Carrara che unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Molinari e Luigi Borlone del foro di Milano, Marco Fugazza del foro di Como la rappresentano e difendono per mandato in calce alla nota di costituzione per la ricorrente.

= attrice =

Con l'intervento del P.M.

AVENTE AD OGGETTO: OMOLOGAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO.

CONCLUSIONI

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato preventivo richiesto dalla "Com.Edile Costruzioni Generali s.p.a. in liquidazione", nei confronti della massa dei creditori, con l'intervento del P.M., così provvede:

- omologa il concordato preventivo;
- nomina liquidatore della procedura il dott. Antonio Bartolomeo Della Mano, con studio in Morbegno via Ninguarda 33A, che si atterrà alle seguenti istruzioni:

- x 1) procederà al deposito in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, dell'elenco delle passività;
- x 2) ogni tre mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando il G.D. delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, relazione che sarà depositata in cancelleria e comunicata al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, i quali potranno presentare osservazioni in merito;
- x 3) per le vendite mobiliari ed immobiliari a trattativa privata, per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, dovrà munirsi del parere favorevole del commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società concordataria, notiziando nel contempo il G.D.; qualora uno solo dei predetti soggetti presentasse parere contrario, dovrà munirsi dell'autorizzazione del G.D.

Con riferimento al riscatto ed alla successiva liquidazione del capannone industriale oggetto del contratto di leasing n.156778 tra la concordataria e la società "Italease s.p.a.", il liquidatore, oltre a munirsi dei pareri o dell'autorizzazione di cui sopra, procederà al riguardo soltanto dopo che terzi

16

proponenti l'acquisto del capannone, nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l'abbiano messo in condizione di disporre dell'importo necessario per il riscatto.

Con riferimento all'accordo intercorso tra la concordataria e la "Com.Edile Immobiliare s.p.a." nonchè alla dichiarazione integrativa presentata all'adunanza dei creditori del 24/11/98 (impegno della "Immobiliare" ad accollarsi i debiti nei confronti di altre creditori chirografari della concordataria per importi pari a quelli portati dalle creditrici indicate dall'accordo, che non abbiano manifestato la loro adesione alla liberazione della concordataria), il liquidatore, oltre a munirsi dei pareri o dell'autorizzazione di cui sopra, dovrà ricevere tutte le dichiarazioni liberatorie degli istituti di credito e delle società di cui all'accordo suddetto entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza di omologazione; alla scadenza di tale termine, qualora non sia pervenuta taluna adesione liberatoria, egli attenderà ulteriori mesi sei per l'eventuale dichiarazione liberatoria di altri creditori chirografari titolari di crediti di importi approssimativamente pari a quelli di coloro che non hanno aderito.

4) richiederà per la nomina di avvocati, procuratori e coadiutori tecnici, l'autorizzazione del G.D., cui competerà in seguito la liquidazione dei compensi;

5) le somme comunque rimosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su un conto corrente bancario intestato all'ufficio concorsuale, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Sondrio scrl; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore e una copia dell'estratto-conto bancario sarà rimessa ogni tre mesi, al commissario giudiziale, al presidente dei comitato dei creditori ed al G.D.;

6) provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti con il rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive

17
AR

h

contempo al G.D.;

7) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili (o tramite bonifico bancario) che l'istituto bancario designato invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al G.D. un elenco degli assegni spediti;

8) al termine dell'incarico presenterà un conto della gestione ai sensi dell'art.116 L.Fall. (ma senza le relative formalità) richiedendo agli organi del Tribunale gli opportuni provvedimenti per la chiusura della procedura.

Nomina Componenti del comitato dei creditori:

- 1) Curti srl,
- 2) Trivella s.p.a.
- 3) Tecnoutensili Capararo srl
- 4) INPS
- 5) Gatti Roberto

il primo dei quali fungerà da Presidente.

Pone le Spese del giudizio a carico della massa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.17 L. Fall.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Sondrio, 31\3\1999

Il Giudice estensore

Il Presidente

TRIBUNALE DI SONDRIO
Visto, depositato in cancelleria
dal 2 APR. 1999
IL CANCELLIERE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Sondrio, li 02/04/1999

CANCELLIERE